

CONTRATTO DI COMODATO

L'anno il giorno del mese di

Con la presente scrittura privata, da valere tra le parti ad ogni conseguente effetto di legge, tra:

da una parte

- Il Comune di Soriso, con sede in Soriso (No), Piazza Umberto I° n. 16, codice fiscale 82001670031, nella persona Sindaco quale Legale Rappresentante pro-tempore dell'Ente, Geom. Monti Felice, nato a Soriso (NO) il 29/08/1949, residente in Soriso (NO), Vicolo Pozzarelli n. 10, C.F. MNTFLC49M29I857I, in seguito denominato "COMODANTE",

dall'altra

- Il Dott. Berti Ettore Domenico, residente in Soriso (NO) Via Per Pogno n. 7, codice fiscale BRTTRD59H15B019I, esercente attività professionale di medico di base, in seguito denominato "COMODATARIO",

premesse

- che il Comune di Soriso è pieno ed esclusivo proprietario dell'unità immobiliare, sita in Soriso (NO) Piazza Umberto I° n. 7, censito al catasto dei fabbricati al foglio 4, particella 186, subalterno 2, categoria B05, rendita catastale Euro 568,10;
- che il suddetto comodante è venuto nella determinazione di concedere in comodato gratuito tale immobile (esclusivamente i locali adibiti a studio medico) al Dott. Berti Ettore Domenico che si è dichiarato interessato ad acquisirne la disponibilità.

Tanto premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1

La premessa costituisce presupposto logico e sostanziale del presente atto.

Art. 2

Il Comune di Soriso concede in comodato gratuito per uso studio medico al Dott. Berti Ettore Domenico, che accetta, i locali dell'immobile di cui in premessa, che potrà

utilizzare per l'esercizio della propria attività di medico di base nei seguenti giorni della settimana:

- martedì dalle ore 17,00 alle ore 19,00
- giovedì dalle ore 17,00 alle ore 19,00.

Art. 3

Il presente contratto è convenuto a titolo gratuito, senza obbligo di alcun corrispettivo da parte del comodatario per l'acquisita disponibilità dell'immobile.

Art. 4

Le parti pattuiscono che il presente contratto decorrerà dalla data odierna e sino a revoca da una delle parti. Entrambi le parti saranno pertanto libere di recedere dal presente accordo previa semplice comunicazione scritta da fornire all'altra parte con un preavviso di tre mesi.

Art. 5

Il comodatario si impegna alla restituzione del medesimo nello stato di fatto in cui le viene attualmente consegnato, salvo il normale deperimento per effetto dell'uso.

Nell'uso dei locati dell'immobile di cui sopra lo stesso dovrà usare ogni cura particolare per evitarne il deterioramento. Il comodatario è direttamente responsabile verso il comodante ed i terzi dei danni causati per colpa, abuso o trascuratezza nell'uso dell'immobile.

Il comodatario si obbliga a conservare e custodire il bene comodato con la dovuta diligenza, nonché a servirsi del medesimo esclusivamente per l'uso determinato dal presente contratto.

Art. 6

E' fatto espresso divieto di cessione del presente contratto senza il consenso scritto del comodante. E' fatto altresì divieto al comodatario di concedere a terzi l'uso o il godimento, anche temporaneo, dell'immobile, sia a titolo gratuito che oneroso, senza il consenso scritto del comodante. Il comodatario è costituito custode del bene in uso. Il comodatario esonera espressamente il comodante da ogni responsabilità per danni diretti od indiretti che possano derivargli dal fatto od omissioni di terzi. Il comodatario si obbliga inoltre ad osservare e far osservare ai propri dipendenti l'eventuale regolamento interno dello stabile, e comunque le regole del buon vicinato e del corretto vivere civile. Il comodante è esonerato dalla responsabilità in caso di interruzione dei servizi per cause indipendenti dalla sua volontà. Il comodante si riserva il diritto in

qualsiasi momento di ispezionare o far ispezionare i locali concessi in uso.

Art. 7

Il comodatario dichiara di aver esaminato i locali concessi in uso e di averli trovati in buono stato di manutenzione, nonché esenti da difetti, si obbliga a riconsegnarli alla scadenza del contratto nelle condizioni derivanti dal normale uso degli stessi.

Sono a carico del comodatario le spese di pulizia dei locali utilizzati. L'esecuzione di lavori non autorizzati o in contrasto con le norme urbanistico - edilizie produrranno ipso iure la risoluzione del contratto per fatto e colpa della comodataria, con conseguente obbligo di risarcimento danni.

Art. 8

Qualsiasi modifica a quanto dalle parti convenuto con il presente contratto potrà aver luogo solamente con atto scritto.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle vigenti norme di legge in materia.

Art. 9

Le spese e le imposte del presente atto e conseguenziali sono a carico del comodatario.

Letto, approvato e sottoscritto.

Soriso,

IL COMODANTE

Per il Comune di Soriso: Felice Monti

IL COMODATARIO

Ettore Domenico Berti

.....

.....

Ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile si approvano specificatamente le clausole n. 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

IL COMODANTE

Per il Comune di Soriso: Felice Monti

IL COMODATARIO

Ettore Domenico Berti

.....

.....